



Decreto legge “Sicurezza” Nota Ministero dell’Interno

FAI INFORMA 093/2026 – NORME AUTOTRASPORTO

La Fai di Torino informa che, con circolare dello scorso 24 marzo, il Dipartimento Centrale per la Polizia stradale del Ministero dell’Interno ha fornito alcuni chiarimenti sulla nuova ipotesi delittuosa prevista dall’art.8 del [decreto legge n. 23 del 24 febbraio 2026](#), che ha introdotto il comma 7 bis all’interno dell’art. 192 [c.d.s.](#): si tratta della fattispecie di fuga conseguente alla violazione dell’obbligo di fermarsi all’alt o al posto di blocco intimato dall’agente di polizia stradale o di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, mettendo in pericolo l’altrui incolumità.

Per questa ipotesi di reato (per la quale viene stabilita, nei confronti dell’autore, la pena della reclusione da 6 mesi e 5 anni), il Ministero ha fornito i seguenti chiarimenti:

- l’elemento che rileva per far scattare la nuova ipotesi di reato è costituito dal pericolo per l’incolumità che deriva dalle modalità esecutive della fuga. Quindi la fuga da sola non basta per trasformare l’illecito amministrativo in penale, ma è necessario che, in aggiunta a questa, l’autore ponga in essere manovre rischiose per l’incolumità di chiunque (ad es. guidando contromano, superando incroci senza fermarsi al semaforo rosso oppure invadendo marciapiedi oppure accelerando in prossimità del posto di blocco tentando di investire gli operatori, ecc..). In assenza del pericolo dovuto alla fuga, si ritiene applicabile il reato generico di resistenza a pubblico ufficiale aggravata dalla qualifica di agente di polizia (art. 337, comma 2 del codice penale).
- Alla commissione del nuovo reato si applicano le sanzioni amministrative accessorie della sospensione della patente di guida da uno a due anni e della confisca del veicolo. Per quanto riguarda l’applicazione di quest’ultima conseguenza, la circolare specifica che prima il veicolo deve essere sottoposto a sequestro amministrativo ai sensi dell’art. 213 c.d.s per essere poi affidato in custodia giudiziale all’interessato. Tuttavia, il sequestro non può essere eseguito quando l’autore del reato non è anche proprietario del mezzo giacché, in tal caso, non potrebbe operare la confisca.

- Infine, il comma 2, art. 8 del d.l. sicurezza estende alla nuova ipotesi di reato l'istituto della flagranza differita. Pertanto, qualora le modalità della fuga siano state tali da impedire il fermo immediato del responsabile (dal momento che l'inseguimento avrebbe messo in pericolo l'incolumità degli agenti o degli altri utenti della strada), l'arresto in flagranza differita è consentito quando il soggetto viene indentificato e risulti autore sulla base di documentazione videofotografica o di altra documentazione legittimamente ottenuta da dispositivi di comunicazione informatica o telematica, dalla quale emerga inequivocabilmente il fatto.